

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 249 DEL 05/05/2021

Pratica n. 43519 del 05/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 21AB sito in Comune di Tuscania, assegnato al sig. Francesco Cesari ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dott. Agr. Fabio Genchi
		Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
						Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 249	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 05/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 249 DEL 05/05/2021

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere n. 21AB sito in Comune di Tuscania, assegnato al sig. Francesco Cesari ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 Gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle funzioni dirigenziali dell’Area dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”;
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2 al "Bilancio di previsione 2021-2023", che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 25 febbraio 1955, rep. n. 2282, registrato a Viterbo il 15 marzo 1955, al n. 3121 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 marzo 1955, al n. 1802 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Francesco Cesari di Giuseppe, nato a Piansano, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 21AB, sito in Comune di Tuscania, località Formiconcino, con la superficie effettiva complessiva di ha 17.72.80 e più distintamente:

- podere 21A della superficie di catastale di ha 09.41.38, distinto in catasto alla Sez. 15 con il mappale n. 51/3A2e, confinante con i poderi 22, 19, le quote 654, 653 ed accesso,
- podere 21B della superficie di catastale di ha 07.19.30, distinto in catasto alla Sez. 15 con il mappale n. n. 44/C2 - 45/D - 67/B - 67/A - 66/E - 66/D2 - 51/A21 - 51/1B1 - 65/C1 - 43/A - 45/C4, confinante con fosso Arrone, poderi 27B e 22;

ATTESO che, con atto di rettifica a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 26 giugno 1955, rep. n. 2497, registrato a Viterbo l'11 luglio 1955, al n. 71, vol.

189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 22 luglio 1955, al n. 4189 del Registro Particolare, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma e il sig. Francesco Cesari, di comune accordo, hanno rettificato l'atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 25 febbraio 1955, rep. n. 2282, specificando che la data di pagamento della prima rata del prezzo di acquisto del fondo deve intendersi fissata al 31 agosto 1954 e quella del godimento del fondo al 1° settembre 1953. Ad eccezione delle rettifiche sopra specificate restano ferme tutte le altre clausole, condizioni e patti contenuti nel citato atto;

VISTA la deliberazione dell'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, n. 939, del 1° aprile 1960, registrata a Roma l'8 aprile 1960, al n. 38272, vol. 682 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 9 maggio 1960, al n. 2179 del Registro Formalità, con la quale l'Ente, a seguito del decesso del sig. Francesco Cesari, avvenuto in data 25 gennaio 1959, ha autorizzato il subentro dei sigg. Giuseppe Cesari, nato a Piansano il 2 febbraio 1933, Cesira Cesari, nata a Piansano il 29 agosto 1942, Girolamo Cesari, nato a Piansano il 17 dicembre 1946, Rosa Cesari, nata a Piansano il 20 marzo 1950, questi ultimi tre minori, rappresentati dalla sig.ra Nazzarena Lucattini, quale madre esercente la patria podestà, i quali, fermi restando gli obblighi assunti dal loro dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, hanno accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente il podere n. 21AB, sito nel Comune di Tuscania;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, n. 1057/0423, del 17 agosto 1970, registrata a Roma il 27 agosto 1970, al n. 50940 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 2 ottobre 1970, al n. 6902 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del decesso della sig.ra Rosa Cesari, avvenuto in data 12 luglio 1969, ha ripreso il possesso e la piena disponibilità della quota ideale, pari ad $\frac{1}{4}$ indiviso, del fondo sito in Tuscania, individuato come podere n. 21AB;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 7 novembre 1970, rep. n. 4899, registrato a Roma il 24 novembre 1970, al n. 19925, Vol. 2115 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 5 febbraio 1971, al n. 1035 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, in comunione pro-indiviso per quote ideali uguali, con patto di riservato dominio, ai sigg. Giuseppe, Cesira e Girolamo Cesari, già generalizzati, la quota pari ad $\frac{1}{4}$, ritornata nella disponibilità dell'Ente, a seguito del decesso della loro sorella cointestataria sig.ra Rosa Cesari, del podere n. 21AB sito in Tuscania, località Formiconcino, introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 119, particelle 1 - 2 - 54 per la superficie complessiva di ha 17.62.60;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Giuseppe Benigni, notaio in Viterbo, del 12 dicembre 1986, rep. n. 35627, registrato a Viterbo il 30 dicembre 1986, al n. 10694 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 10 gennaio 1987, al n. 333 del Registro Particolare, i sigg. Giuseppe, Cesira e Girolamo Cesari, sopra generalizzati, hanno venduto ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, ai sigg. Rita Parri, nata a (omissis), coniugata in regime di comunione legale con il sig. Elio Di Virginio, nato a

(omissis) e Pietro Parri, nato a (omissis), coniugato in regime di comunione legale con la sig.ra Maria Eutizi, nata a (omissis), i quali hanno accettato ed acquistato il fondo, sito in Comune di Tuscania, costituito dal podere n. 21AB;

VISTA la nota di trascrizione dell'atto di permuta a rogito d.ssa Paola Lanzillo, notaio in Ronciglione, del 31 gennaio 2000, rep. n. 11475, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 10 febbraio 2000, al n. 1278 del Registro Particolare, i sigg. Rita Parri, Elio Di Virginio, Pietro Parri e Maria Eutizi, sopra generalizzati, hanno provveduto a permutare tra loro, alcuni terreni siti in Comune di Tuscania di loro proprietà, assegnando, pro-indiviso, ai sigg. Rita Parri ed Elio Di Virginio, che hanno accettato, la piena proprietà della particella 165 (ex 54), costituente una porzione del podere n. 21AB;

PRESO ATTO che, i sigg. Rita Parri ed Elio Di Virginio, con istanza dell'11 marzo 2021, protocollo n. 1702, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Francesco Cesari, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Gambattista Ghi, del 25 febbraio 1955, rep. n. 2282, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 119, particelle 1 - 2 - 54 per la superficie di ha 17.62.60, costituente il podere n. 21AB, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.



DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione..

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**

**P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie**
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Francesco Cesari di Giuseppe, nato a Piansano;

Matricola: n. 1578/V;

Contratto: del 25 febbraio 1955, rep. n. 2282;

Podere: n. 21AB, sito in Comune di Tuscania, località Formiconcino, di ha 17.62.60;

Dati Catastali: foglio 119, particelle 1 - 2 - 54;

Confini podere 21A: poderi 22, 19, quote 654, 6653 e accesso,

podere 21B: fosso Arrone, poderi 27B e 22.

I sigg. Rita Parri ed Elio Di Virginio, con istanza dell'11 marzo 2021, protocollo n. 1702, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 21AB, sito in Comune di Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 12 aprile 2021, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione (All.1), dalla quale si evince che sul fondo si rilevano servitù apparenti di passaggio sul foglio 119 particelle 1 - 2 - 54, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 3 maggio 2021

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci